

**E**ccoci al 5° appuntamento in cui esaminiamo le detrazioni d'imposta, ovvero quei carichi e quelle spese che si deducono dopo aver calcolato l'imposta lorda, per renderla netta e definitiva. Gli articoli precedenti sono stati pubblicati sulla "Cronaca di Mantova" in queste date: 27 gennaio, 26 febbraio, 31 marzo e 28 aprile 2006.

Per la determinazione dell'imposta netta, è necessario portare in diminuzione dall'imposta lorda le detrazioni disciplinate dagli articoli 15 e 16 del Tuir e precisamente:

- 1) detrazioni per carichi familiari (in vigore sino al 31 dicembre 2004);
- 2) detrazioni di lavoro (in vigore sino al 31 dicembre 2004);
- 3) detrazioni per oneri
- 4) detrazioni per canoni di locazione.

Esaminiamo di seguito i punti 3 e 4 per definirli analiticamente.

### Detrazioni per oneri

La detrazione d'imposta per oneri è riconosciuta per un ammontare pari al 19% degli oneri sostenuti.

**INTERESSI PASSIVI** - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione su:

mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

- mutui ipotecari stipulati dal 1993 e contratti in Italia o nella CEE: la detrazione spetta se l'immobile è divenuto abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto, o nei 12 mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo; la detrazione non spetta se l'immobile perde il requisito di abitazione principale, salvo che per motivi di lavoro; l'importo massimo detraibile è pari a euro 3.615,20; nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo sullo stesso bene il limite è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dai singoli contribuenti;

- mutui ipotecari stipulati prima del 1993: la detrazione spetta nei limiti di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che il bene sia adibito ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno non sia stata variata l'abitazione principale per motivi diversi da



## IL TRIBUTARISTA INFORMA

### Detrazioni fiscali

quelli di lavoro;

- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su beni immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale: la detrazione spetta per ciascun intestatario del mutuo, nei limiti di euro 2.065,83;
- mutui stipulati nel 1997 per interventi di recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria su qualsiasi immobile: la detrazione spetta per ciascun intestatario del mutuo, nei limiti di lire, pari a euro 2.582,28;
- mutui ipotecari stipulati dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale: la detrazione spetta per ciascun intestatario del mutuo, nei limiti di euro 2.582,28.

La legge 23/12/2000, n. 388, come confermato dalla C.M. n. 1/E del 3/1/2001, ha previsto altresì che nell'ipotesi di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall'acquisto.

La legge 23/12/2000, n. 388, come confermato dalla C.M. n. 1/E del 3/1/2001, ha previsto la possibilità di godere delle detrazioni per interessi passivi anche nel caso di acquisto di immobile locato: condizione essenziale è che entro 3 mesi dall'acquisto il contribuente notifichi al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio lo stesso immobile venga adibito ad abitazione principale.

**SPESE SANITARIE** - La detrazione spetta per le spese sanitarie che eccedono la detrazione prevista, può essere eventualmente ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Tale facoltà è prevista nell'ipotesi in cui le spese sanitarie eccedano, nell'anno, il limite di euro 15.493,70. Tali spese sono costituite esclusivamente da:

- spese mediche generiche, escluse quelle che costituiscono onere deducibile dal

reddito (articolo 10, comma 2, lettera b);

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Il limite non si applica alle spese sostenute per i mezzi necessari per la deambulazione, locomozione ed il sollevamento dei portatori di menomazioni permanenti, che pertanto sono integralmente detraibili. A partire dall'1 gennaio 1997 sono integralmente detraibili anche le spese sostenute per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 (art. 1, D.L. n. 669/1996).

Questa categoria di oneri è detraibile anche se sostenuti per i familiari a carico.

**MEZZI NECESSARI ALL'ACCOMPAGNAMENTO** - Sono detraibili le spese relative ai mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e relative a sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti; la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da questo registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di euro 18075,99.

Nel caso di patologie gravi, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si detraggono fino a 6.197,48 euro.

**SPESE FUNEBRI** - Le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari, ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, e di affidati o affiliati, sono detraibili per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

**SPESE DI ISTRUZIONE** - Si tratta delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali. Tale categoria è detraibile anche se sostenuti per i familiari a carico.

**PREMI DI ASSICURAZIONE** - I premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati sino al 31 dicembre 2000, sono detraibili per un importo complessivamente non superiore a euro 1.291,14, purché la durata del contratto non sia inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Questa categoria di oneri è detraibile anche se sostenuti per i familiari a carico. A decorrere dall'1 gennaio 2001 in base all'articolo 13 del Dlgs 47/2000, viene limitato per i contribuenti il diritto di detrazione Irpef delle polizze assicurative vita e malattia in relazione alla tipologia del rischio oggetto del contratto. Il Dlgs 47/2000 definisce le condizioni per ottenere la detrazione:

- le polizze assicurative abbiano per oggetto o il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nella vita quotidiana;
- in merito a specifici contratti, le compagnie non abbiano facoltà di recesso.

**BENI VINCOLATI** - Sono detraibili le spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico, ovvero manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati (legge 1089/1939).

**EROGAZIONI PER STUDIO E RICERCA** - Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche a favore dello Stato, di enti, fondazioni e associazioni riconosciute in riferimento a studi, ricerche, restauro e documentazione su beni di valore artistico, e relative mostre (legge 1089/1939).

*continua*

A cura di **Centro Studi Lapet Mantova**  
[www.lapetmantova.org](http://www.lapetmantova.org)  
[info@lapetmantova.org](mailto:info@lapetmantova.org)